

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RADDUSA E L'ASSOCIAZIONE _____
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO OSA E ASACOM A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA'

Con la presente scrittura privata, il giorno _____ l'ente Comune di Raddusa (di seguito Comune), con sede in via Garibaldi, n°2 codice fiscale 82001950870 e Partita IVA 01269290878 qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali, Salvatore Lauria, domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da determinazione del sindaco di nomina n° 23 del 30.06.2023

e

l'Associazione _____ con sede in _____
_____, codice fiscale _____, iscritta nel registro di volontariato al n. _____, nella persona del legale rappresentante pro tempore _____, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione

Visti:

l'art. 42 del D.P.R. 616/77;

- la L. 104/1992;

- l'art 22 della Legge Regione Sicilia N° 15 del 5 Novembre 2004;

il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

la legge regionale 22 del 1994 "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato",

il Codice Civile;

gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ssmmii;

Premesso che:

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

la norma nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è il D.Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

all'art. 2, il D.Lgs 117/2017 afferma che "E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";

con la norma in esame, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, affermando che questi "svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 17) come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo";

la norma inoltre stabilisce che "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione; la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte";

Premesso inoltre che:

l'articolo 56 del D.Lgs 117/2017 prevede che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e che "L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari";

L'art. 42 del D.P.R. 616/77, rubricato "Assistenza scolastica", statuisce quanto segue: "Le funzioni amministrative relative alla materia dell'«assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o

collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari”.

l'art 13, comma 3 della L. 104/1992 stabilisce quanto segue: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

la Legge Regione Sicilia N° 15 del 5 Novembre 2004, art. 22 ha statuito la competenza dei Comuni singoli o associati e delle Province regionali “ad erogare in aggiunta al servizio di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche, il servizio di assistenza igienico personale ed altri servizi specialistici come già disposta dalle ll.rr. N° 68/81, N° 16/86 e 6/00”;

Premesso infine che:

- in seguito a procedura ad evidenza pubblica è stata individuata, quale associazione disponibile a gestire il servizio di che trattasi, l'Associazione denominata _____, in premessa meglio identificata, che ha quali prioritari scopi sociali _____

come si evince dallo statuto della stessa;

- l'Associazione è in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostra adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione;

- lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il 28-09-2023 con deliberazione n. 67.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa la gestione del servizio di assistenza igienico sanitaria e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione dettagliatamente descritto al successivo articolo 3, di seguito denominato semplicemente servizio.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e di conseguenza, della collettività.

Articolo 3 – Servizio

L'Associazione si impegna a svolgere, a titolo gratuito, l'attività di volontariato relativa ai servizi di assistenza igienico sanitaria e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a favore di alunni con disabilità relativamente all'anno scolastico 2023/2024.

L'Associazione mette a disposizione volontari che siano in possesso delle competenze, dei requisiti e delle abilitazioni professionali, necessari a svolgere le mansioni connesse ai suddetti servizi per alunni disabili.

In particolare, l'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione dei Disabili deve essere in grado di operare con soggetti con deficit sensoriali, fisici e psichici (sordi, ciechi, ipovedenti, affetti da autismo, ADHD, DSA, BES...) fornendo strategie, modelli di comunicazione e strumenti che portino il disabile all'autonomia. Inoltre, fornisce alle persone che lavorano con il disabile strategie e strumenti per una interazione efficace, nell'ottica della loro piena inclusione ed integrazione sociale

Invece l'OSA, acronimo di Operatore Socio Assistenziale, è il professionista che si occupa del benessere psicofisico delle persone fragili, supportandole nelle attività quotidiane e provvedendo ai loro bisogni essenziali, con una specifica competenza per gli aspetti socio-relazionali.

L'Associazione provvede a garantire le attività in oggetto con volontari che, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione, dovranno agire nel rispetto delle esigenze delle persone seguite, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei loro confronti e del loro nucleo familiare.

L'impegno non può configurarsi in nessun modo come rapporto di lavoro subordinato né come prestazione sostitutiva di mansioni proprie del personale comunale, in quanto trattasi di attività effettuata a titolo di volontariato ed integrativa.

Si dà atto tra le Parti, pertanto, che per effetto della presente convenzione non si costituisce alcun rapporto di lavoro tra i volontari dell'associazione e il Comune di Raddusa, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

I soci volontari dell'Associazione, ammessi ad espletare l'attività oggetto della convenzione non devono aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti.

L'Associazione deve garantire il rispetto della normativa antipedofilia.

La selezione dei volontari e la verifica dei requisiti devono essere effettuate dall'Associazione sotto la propria responsabilità.

I volontari hanno l'obbligo di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza al fine di garantire la sicurezza degli alunni che gli sono affidati.

L'attività è svolta da volontari dell'Associazione a titolo gratuito, senza vincolo alcuno di subordinazione gerarchica rispetto al Comune e con autonomia organizzativa.

L'Associazione si avvarrà esclusivamente di propri soci volontari, dei quali assicura la piena affidabilità ed idoneità, anche dal punto di vista psicofisico, garantendo immediatamente la sostituzione dei soci eventualmente assenti per qualunque motivo.

L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i propri volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi.

L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la massima partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

Il responsabile dell'Associazione ha il compito di tenere i collegamenti con le strutture operative dell'Ente per la verifica comune dello stato dei rapporti e del concreto svolgimento delle attività e inoltre deve attivarsi per provvedere alle eventuali sostituzioni dei volontari.

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale di eventuali variazioni concernenti i nominativi dei volontari o del responsabile e del coordinatore.

La comunicazione si intende tempestiva quando avviene entro 1 giorno lavorativo. L'Associazione si impegna a coordinare e verificare le varie attività attraverso il proprio coordinatore.

I referenti delle attività indicate nella presente Convenzione sono _____
rispettivamente per l'Associazione, e il Responsabile dell'Area Servizi Sociali per il Comune di Raddusa.

Articolo 4 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, per l'intero anno scolastico 2023/2024.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 5 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione garantisce la continuità delle attività e degli interventi di cui alla presente convenzione con l'inserimento di soci idonei a svolgere i compiti loro assegnati.

I soci saranno muniti di tesserino di riconoscimento.

L'Associazione si impegna ad assicurare tutti coloro che prestano la loro opera con polizza contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni causati durante l'attività disciplinata dalla presente convenzione.

Per l'esecuzione della Convenzione, l'Associazione metterà a disposizione volontari in possesso di specifico attestato rilasciato a seguito di corso di formazione ASACOM e OSA.

L'associazione si obbliga, altresì, a consegnare, prima dell'inizio delle attività, le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai tutti i volontari impiegati nelle attività circa il possesso da parte dei medesimi dei seguenti requisiti:

- a) età superiore a 18 anni;
- b) non avere riportato condanne penali (anche se con beneficio della non menzione) di qualsiasi tipo né avere procedimenti penali in corso;

c) essere in regola con quanto previsto in particolare dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 “attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, e anche degli altri requisiti previsti nella scheda progettuale (es. attestati di formazione, ecc.)

Articolo 6 – Rimborsi

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese sostenute dall’Associazione ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.lgs. 117/2017 per l’intero anno scolastico, un contributo massimo di € 7.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72) tra cui:

- a) spese dirette relative all’attività svolta;
- b) spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell’attività: utilizzo di auto, utilizzo mezzi pubblici ordinari;
- c) oneri derivanti dall’assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;
- d) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;
- e) altre spese sostenute dai volontari per l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti.

Ove per qualsiasi motivo le attività oggetto della presente convenzione non potessero essere attuate o dovessero venire sospese, l’Associazione si farà carico di effettuare una rendicontazione a congruaggio delle attività svolte.

L’Associazione si impegna a fornire mensilmente appositi rendiconti delle attività svolte in forza della presente Convenzione.

Le Parti danno atto, su conforme dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’associazione, che il rimborso spese pattuito non è soggetto a regime IVA, a norma art. 4 D.P.R. 22.10.1972, n.ro 633.

Articolo 7 – Controlli

Il referente comunale, in caso di inadempienza o carente svolgimento delle prestazioni, contesteranno per iscritto l’addebito. In caso di inadempienze gravi, incompatibili con la finalità della convenzione, il referente chiederà la sostituzione immediata dell’operatore. Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l’Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune. Con cadenza trimestrale l’Associazione trasmette al Comune l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’esercizio del servizio.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. L'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della Polizza Assicurativa rilasciata da _____ – numero _____, stipulata in data _____ con tacito rinnovo annuale.

Articolo 9 – Rapporti finanziari

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente per territorio della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le Parti danno atto che l'Associazione ha comunicato che i pagamenti in suo favore, derivanti dalla presente convenzione, dovranno essere registrati ed effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari su conto corrente dedicato aperto presso _____ e che ha inoltre comunicato che il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme pagate – in acconto o saldo – è il legale rappresentante Sig. _____.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le Parti circa l'applicazione della presente, Foro competente è il Tribunale di Caltagirone.

Articolo 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Articolo 12 - Spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Essa ha carattere di scrittura privata e sarà registrata solo in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986) e le spese inerenti la registrazioni saranno a carico della parte che l'ha chiesta.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

COMUNE DI RADDUSA

Responsabile dell'Area Servizi Sociali

Associazione

Presidente pro tempore